



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 **Codice ministeriale TVIC820001**

tvic820001@istruzione.it tvic820001@pec.istruzione.it www.icvedelago.edu.it



vedi protocollo in alto

Oggetto: Contratto di lavoro autonomo libero professionale per incarico di Medico competente ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 81 e ss.mm. ed ii. CIG ZF12EF5BAO

tra

L'Istituto Comprensivo Statale di Vedelago rappresentato dalla Dirigente Scolastica Monica Facchini domiciliata per la sua carica presso questo Istituto, C.F. 81002270262 (di seguito indicato come *committente*)

e

Labor Medica srl, sita in 31027 Spresiano, Via L. Galvani, 9 - P.I. 04382020263, nella persona del suo rappresentante legale Sig.ra Daniela Facchin nata a omissis...il omissis , ivi residente in omissis... Codice Fiscale omissis...,

LE PARTI SOPRA DESCRITTE
PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii. il Datore di Lavoro ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente in relazione alle mansioni esercitate e al Documento di Valutazione dei Rischi relativo ad ogni attività produttiva;
- che l'Istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale", di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga e che la predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020);
- che ai lavoratori è comunque assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- che ai fini della massima tutela dei *lavoratori fragili*, così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13, il Datore di Lavoro attiva la sorveglianza sanitaria accertandone l'idoneità alla mansione;
- che il Dr. Francesco Manglaviti, in possesso dei titoli previsti dagli artt. 2 e 38 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii. iscritto al numero 11848 dell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute accetta l'incarico di *Medico competente Coordinatore*;
- che il Dr. Saverio Catanzariti, in possesso dei titoli previsti dagli artt. 2 e 38 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii. iscritto al numero 20514 dell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute accetta l'incarico di *Medico competente Coordinato*;

CONVENGONO E STIPULANO

il presente contratto di lavoro autonomo libero professionale le cui premesse costituiscono parte integrante, ha per oggetto della prestazione l'incarico di *Medico competente* con funzione di Coordinatore al Dr. Francesco Manglaviti il quale può avvalersi di un medico Coordinato, il Dr. Saverio Catanzariti, ai sensi del comma 6 dell'art. 39 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 1 Oggetto della prestazione professionale

1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla:

- valutazione dei rischi;
- programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza);
- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi.

1.2 CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

- Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso la sede di Labor Medica srl.
- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 679/2016 e con salvaguardia del segreto professionale - Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
- L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 679/2016, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

1.3 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA

- Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti.
- Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
- Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più, di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipa il medico competente, ove nominato
- Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

1.4 SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- L'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione del documento di valutazione dei rischi

1.5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
- Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici. La sorveglianza sanitaria può comprendere:
 - visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica periodica, anche con riferimento ai giudizi di inidoneità temporanea già espressi nei confronti dei lavoratori cosiddetti "fragili", in relazione all'andamento epidemiologico da SARS-CoV-2;
 - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, anche con riferimento **alla Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13 e relative indicazioni operative fornite con Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 1585 dell'11-09-2020;**
 - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, per i soli lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, a giudizio del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39 comma 3 D. Lgs. 81/08

- Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
- Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti - Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.
- Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - idoneità;
 - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - inidoneità temporanea;
 - inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio;
 - inidoneità permanente;
- Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al datore di lavoro;
- Nei casi di espressione di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

1.6 TRASMISSIONE DEI DATI ALLO SPISAL E ALL'ISPESL

- Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.

Art. 2 – Durata del contratto

La durata del contratto è di anni tre e decorre dalla data della sottoscrizione. Ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005, non sarà soggetto a tacito rinnovo né al rinnovo espresso e pertanto, alla scadenza, la scuola non effettuerà alcuna comunicazione di disdetta in quanto è da ritenersi implicita.

Art. 3 - Compenso e fatturazione elettronica.

Le parti convengono che:

3.1 il compenso annuo dovuto per l'incarico è di euro 100,00 al netto dell'IVA 22%.

Le visite mediche saranno effettuate secondo il tariffario seguente:

3.2 Visita medica individuale euro 33,00 IVA esente;

3.3 Tenuta della cartella sanitaria, relazione idoneità e atti di segreteria euro 10,00 al netto dell'IVA 22%, per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria;

3.4 Riunione periodica euro 150,00 al netto dell'IVA 22%;

3.5 Accesso del medico in azienda, per ogni accesso euro 50,00 al netto dell'IVA 22%.

Le fatture saranno liquidate dopo ogni prestazione a seguito di emissione di fattura elettronica tramite il sistema d'interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI). Nella fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG (**ZF12EF5BA0**), l'IBAN. Il Codice Univoco Ufficio è **UF97UJ**; il compenso sarà liquidato con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura da parte dell'Istituto. Eventuali spese che il Contraente dovrà sostenere nell'interesse e per conto del Committente dovranno essere preventivamente autorizzate da quest'ultimo.

Art. 4 - Sicurezza sul lavoro.

Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l'attuazione delle misure protettive indicate in decreto D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. previsti in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In particolare si precisa quanto segue:

Per eseguire il servizio richiesto il contraente si atterrà, anche per gli adempimenti relativi alla sicurezza, alle indicazioni della Dirigente Scolastica Monica Facchini, (indicazioni affisse nelle diverse sedi ove è eventualmente svolto l'incarico). Il documento di valutazione dei rischi è a disposizione del *Medico competente* il quale potrà consultarlo a richiesta nei locali della segreteria.

Il *Committente* si assume l'impegno di assolvere correttamente agli adempimenti discendenti dalle norme applicabili di cui al D.Lgs n. 81/2008 garantendo il perfetto stato di sicurezza del luogo ove verrà svolto il servizio oggetto del presente contratto.

Art. 5 - Proprietà e riservatezza

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il contraente non può avvalersene per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando che è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali di cui il contraente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, che i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati,

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico di questa Scuola. Ai sensi della normativa su-richiamata il contraente dà il consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 5 – Risoluzione del contratto

Il presente contratto è risolto in caso di impedimento o di irregolare adempimento di quanto convenuto, o per eventuale situazione di incompatibilità alla prestazione stessa, intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 6 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili. In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Treviso e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Contraente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per accettazione

La Dirigente Scolastica
Monica Facchini

Il Medico Coordinatore
Dr. Francesco Manglaviti

Il Medico Coordinato
Dr. Saverio Catanzariti

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993